

**IL DIRITTO AL SOGGIORNO DEI CITTADINI NON ITALIANI
E
L'ACCESSO ALL'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI**

a cura del Dipartimento Immigrazione CGIL Lombardia

Schede operative - aggiornamento al 26.07.2022

Principali riferimenti normativi

.Legge 1 aprile 2021, n. 46 - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

.Decreto-Legge 8 giugno 2021, n. 79 convertito con la Legge di conversione 30 luglio 2021, n. 112 recante: «Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori. [modificato art. 11 Dlgs 230/2021 + art. 4 DL 132/2021 conv. L. 178/2021]

.Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 - Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46

Circolari/Messaggi INPS

.Circolare INPS n° 23 del 9.02.2022;

.Messaggio INPS n° 2951 del 25.07.2022.

Requisiti soggettivi del richiedente

L'assegno è riconosciuto a condizione che al **momento** della presentazione della domanda **e per tutta la durata** del beneficio, il richiedente sia in possesso **congiuntamente** dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno...

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, cittadino extra-Ue [**vedi oltre**]......;
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia **residente e domiciliato** in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia per **almeno due anni**, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale...
 - *al riguardo, tale requisito sussiste e dà diritto all'assegno per l'intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell'anno di riferimento della domanda medesima (circ. INPS n° 23/2022)*

Requisiti di cittadinanza e soggiorno per l'AUUF...

Possono fruire dell'AUUF:

- il cittadino italiano;
- il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno dei Paesi equiparati, quali la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein (Spazio Economico Europeo) la Svizzera e il “Regno Unito-anteBrexit”¹,
- il familiare (anche con cittadinanza Extra-Ue)² del cittadino dell'Unione Europea o italiano, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente...

1) Il messaggio 2951/2002 dell'INPS ha chiarito che i cittadini del Regno Unito, ai fini dell'accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia - compreso l'assegno unico e universale -, devono considerarsi equiparati ai cittadini dell'Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020.

2) Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell'Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell'assegno unico e universale, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente, anche con cittadinanza Extra-Ue (cfr. gli artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30). [circ. INPS n° 23/2022]

Requisiti di cittadinanza e soggiorno per l'AUUF per i cittadini extra-Ue

Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea (extra-UE) può fruire dell'AUUF se in possesso, in alternativa:

- del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**;
- del **permesso unico di lavoro** (ad. es. per motivi di famiglia, lavoro subordinato...)³ che consente di svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
- del **permesso di soggiorno per motivi di ricerca** che consente di soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi...

³ Il messaggio INPS 2951/2022 esclude i titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione sebbene quest'ultimo rientri nella categoria "permesso unico lavoro": leggi oltre.

La **circolare INPS n° 23/2022** ha incluso tra i beneficiari dell'AUUF anche i seguenti cittadini extra-Ue:

- gli stranieri **apolidi** sono equiparati ai cittadini italiani;
- **rifugiati politici o titolari di protezione sussidiaria** (protezione internazionale) sono equiparati ai cittadini italiani;
- i titolari di Carta blu, cd “lavoratori altamente qualificati”;
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi Euro-mediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini dell'Ue;
- *“i lavoratori autonomi titolari del permesso di soggiorno per lavoro autonomo”*;
- i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per **ricongiungimento al familiare/motivi familiari** (articoli 29 e 30 del TUI).

Con il **messaggio n° 2951 del 25.07.2022** l'INPS ha ulteriormente ampliato la platea dei cittadini extra-Ue, beneficiari dell'AUUF, includendo i titolari del permesso di soggiorno per:

- **Lavoro subordinato** di durata almeno semestrale;
- **Lavoro stagionale** di durata almeno semestrale;
- **Assistenza minori** (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
- **Protezione speciale** (come modificato da ultimo dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla Legge n. 173 del 2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
- **Casi speciali** (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di tratta e grave sfruttamento ovvero per violenza domestica)⁴.

⁴ Il messaggio INPS 2951/2022 sembra escludere i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato alle vittime di grave sfruttamento lavorativo ex art. 22 comma 12quater e seguenti del TUI.

Gli esclusi dall'AUUF...

Il **messaggio INPS n° 2951 del 25.07.2022** ha escluso dalla platea dei cittadini extra-Ue beneficiari dell'AUUF, i titolari dei permessi rilasciati per:

- **Attesa occupazione** (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
- **Tirocinio e formazione professionale** (art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
- **Studio** (art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni);
- **Studenti / tirocinanti / alunni** (art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt.44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
- **Residenza elettiva** (art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000);
- **Visite, affari, turismo.**

PERMESSO PER ATTESA OCCUPAZIONE – PERMESSO UNICO LAVORO

Non è condivisibile la scelta dell'INPS di escludere i titolari del permesso di soggiorno per “attesa occupazione” dalla possibilità di fruire dell'Assegno Unico Universale. Tale titolo di soggiorno infatti, rientra nella categoria “permesso unico lavoro” di cui all'art. 5 commi 8.1.e 8.2 del TUI e l'art. 3 co. 1 lett. a) del Dlgs 230/2021 prevede che possano fruire dell'AUUF i cittadini titolari del “permesso unico lavoro” autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Non è da escludere quindi, la possibilità di attivare contenziosi giudiziari quando ricorrano le predette circostanze.

Gli esclusi dall'AUUF... (segue)

- i cittadini extra-Ue titolari del **permesso unico di lavoro**, se autorizzati a svolgere un'attività lavorativa di durata pari o inferiore a 6 mesi...
- ovvero i cittadini extra-Ue titolari di **permesso di soggiorno per motivi di ricerca** se autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo inferiore a sei mesi...

...i cittadini extra-UE titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno perché non rientranti nella categoria “permesso unico lavoro”:

- lavoro casi particolari (art. 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r) TUI); [per lavoro rilasciato a dirigenti o personale altamente specializzato, a lavoratori marittimi, a lavoratori in distacco, a lavoratori addetti alla ricerca o con lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambio di giovani];
- protezione temporanea o per richiesta della stessa (art. 20 TUI);
- per casi speciali (art. 22.12-quater TUI);
- per calamità (art. 20-bis TUI);
- coloro che hanno richiesto la protezione speciale e sono in attesa di una decisione;
- richiesta asilo (richiesta protezione internazionale);
- per atti di particolare valore civile (art. 42-bis TUI);
- per cure mediche, per salute... (artt. 19 e 36 TUI) **[possibile contenzioso ??????];**

L'AUUF nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno...

Il **messaggio INPS 2951/2022** ha chiarito che “...*Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione...*”.